



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 23/07/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO, ANCHE MUSICALI, ORGANIZZATI DALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287.

Il Sindaco

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in particolare l'articolo 32 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO	il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
RICHIAMATO	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
CONSIDERATO	che l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTE	le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020;
CONSIDERATO	che le linee guida sopra richiamate prevedono che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare la corretta applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale della emergenza epidemiologica da COVID-19, sia assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute, i tavoli, nonché tra i clienti;
RILEVATO	inoltre che le suddette linee guida dispongono di privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
ATTESO	che lo svolgimento all'interno dei locali di spettacoli dal vivo, anche musicali, rappresenta un elemento di criticità nella corretta gestione delle misure di distanziamento interpersonale da parte dei gestori e dei clienti, anche a causa della riduzione degli spazi a disposizione e al potenziale affollamento;
DATO ATTO	che con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 19/06/2020 è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'utilizzo gratuito fino al 70 per cento in più del suolo pubblico autorizzato o autorizzabile in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari da parte delle imprese di pubblico esercizio;
RITENUTO	di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza;
CONSIDERATO	necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, attraverso l'adozione di misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

- RITENUTO** pertanto opportuno intervenire sulle modalità di svolgimento degli spettacoli dal vivo, anche musicali, da parte delle imprese di pubblico esercizio presenti sul territorio comunale, al fine di evitare la concentrazione di persone in luoghi al chiuso;
- CONSIDERATO** infatti che lo svolgimento degli spettacoli dal vivo, anche musicali, in spazi esterni permette la corretta applicazione delle misure di distanziamento interpersonale;
- RILEVATO** che lo svolgimento di tali spettacoli può avvenire su suolo pubblico autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 19/06/2020 e in aree appositamente destinate da questo ente;
- ATTESO** che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- CONSIDERATO** infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

Ordina

Che, per le motivazioni espresse in premessa, gli spettacoli da vivo, anche musicali, organizzati dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 devono essere svolte esclusivamente all'esterno dei locali, in porzioni di suolo pubblico o privato purché idoneo e in aree appositamente destinate da questo ente, fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale della emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020.

Avverte

che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e da altre disposizioni normative e regolamentari in materia, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
 - 2.
 3. Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo affiancano durante l'emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.
 4. La notifica per ogni effetto di legge della presente ordinanza alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aventi sede nel Comune di Aglientu.
 5. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;
-

- Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu SS.

Comunica

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
F.to Tiroto geometra Antonio